

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4536 del 16/11/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015, DGR N. 2170/2015 e DITTA IRBUR SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA ARGINELLO 9 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI LAVORAZIONE E COMMERCIO DI BUDELLA E AFFINI CON INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA ARGINELLO 9
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4673 del 16/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015, DGR N. 2170/2015 – DITTA IRBUR SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA ARGINELLO 9 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI LAVORAZIONE E COMMERCIO DI BUDELLA E AFFINI CON INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA ARGINELLO 9

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 27/07/16 - acquisita con PGRA/2016/9420 del 02/08/16 (Pratica Sinadoc 2016/24304) - dalla Ditta Irbur srl (CF: 02128430390), con sede legale in comune di Lugo (RA), via Arginello n. 9, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, per l'esercizio dell'attività di lavorazione e commercio di budella e affini con insediamento ubicato in comune di Lugo (RA), via Arginello n. 9, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in rete fognaria pubblica collegata al depuratore (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/06 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le

competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

- *DPR 19 ottobre 2011, n. 227* recante disposizioni in materia di scarichi di acque reflue;
- *LR 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie".
- *LR 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopracitato PGRA/2016/9420 del 02/08/16 emerge che:

- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 27/07/2016 istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di questa SAC con PGRA/2016/9420 del 02/08/16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di lavorazione e commercio di budella e affini con insediamento ubicato in comune di Lugo (RA), via Arginello 9, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in rete fognaria pubblica collegata al depuratore (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per la quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche;
- è stata esperita - con esito negativo - la verifica di correttezza formale, pertanto questa SAC ha richiesto (con nota PGRA/2016/10015 del 10/08/16) la trasmissione della necessaria documentazione a completamento della comunicazione, sospendendo i termini del procedimento (come da nota del SUAP acquisita al PGRA/2016/10349 del 19/08/16);
- con nota del 08/09/16 (acquisita da questa SAC al PGRA/2016/11795 del 22/09/16) il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;
- sono state quindi esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, per cui l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio dei termini del procedimento (PGRA/2016/12161 del 30/09/16);
- ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito (con nota PGRA/2016/13894 del 08/11/16) il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG della Provincia di Ravenna con il n. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera disciplinate rispettivamente dall'art. 124 e dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

DATO ATTO che la Ditta ha corrisposto gli oneri istruttori previsti dal tariffario Arpae Regionale, approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16, come risulta da copia di attestazione del pagamento degli oneri istruttori AUA, allegati integrati all'istanza;

RITENUTO che, sulla base degli elementi su riportati, non sussistano elementi ostativi per procedere all'adozione dell'AUA in favore della Ditta Irbur srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti con l'AUA stessa;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae SAC Ravenna, ed agli altri oggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 59/2013 - l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/13, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Irbur srl** (CF: 02128430390) - con sede legale in comune di Lugo (RA), via Arginello n. 9 - per l'esercizio dell'attività di lavorazione e commercio di budella e affini con insediamento ubicato in comune di Lugo (RA), via Arginello n. 9, fatti salvi i diritti di terzi.
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in rete fognaria pubblica collegata al depuratore (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - Parte III) che vede l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale soggetto competente in materia ambientale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. Per l'esercizio dell'impianto il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **L'allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per gli scarichi di di acque reflue industriali recapitanti in rete fognaria pubblica collegata al depuratore;
 - È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.
 - b. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
 - c. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
- l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il rilascio alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed al gestore Hera spa - Direzione Acqua per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI RECAPITANTI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA COLLEGATA AL DEPURATORE

CONDIZIONI:

1. Lo scarico di che trattasi è relativo alle acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione e commercio budella e affini, che vengono scaricate nella pubblica fognatura nera esistente dopo opportuno trattamento.
2. Il trattamento finale dei reflui scaricati è individuato nel depuratore di Via Tomba n. 25 a Lugo.

La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavorazione budella e lavaggio ambienti e attrezzature**, identificato in planimetria con lo scarico **S1**.
- 2) Lo scarico **S1** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - **Grassi e oli animali e vegetali ≤ 200 mg/l**
 - **Azoto ammoniacale ≤ 200 mg/l**
 - **Fosforo totale ≤ 40 mg/l**
 - **Cloruri ≤ 6000 mg/l**
 - **Cloruri ≤ 250 Kg/d**
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **2.000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera spa si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti e mantenuti in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque da lavorazione budella:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **separatore; vasche di equalizzazione ed affioramento;**
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico S1 delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 6) **Entro 12 mesi** dalla data di ricevimento dell'AUA, la Ditta dovrà eliminare dalla rete interna della fognatura bianca lo scarico delle condense da celle frigorifere. Tale scarico si configura come scarico industriale a tutti gli effetti, così come previsto dalla DGR 1053/2003, e dovrà pertanto essere inviato nella rete delle acque industriali.
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 8) Hera spa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad Arpae - Sac e ad Arpae - S.T. Faenza - Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) Hera spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a Hera spa la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad Arpae - Sac e ad Arpae - S.T. Faenza - Bassa Romagna e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) **Al termine dei lavori prescritti al punto 6), il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde alle presenti prescrizioni.** Contemporaneamente, dovrà essere presentata una nuova planimetria, rappresentante lo schema fognario così modificato.
- 16) La planimetria della rete fognaria aggiornata dovrà essere allegata all'AUA e farne parte integrante.
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA spa si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 18) I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 19) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- 20) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- 21) Copia dell'AUA rilasciata deve pervenire al Gestore Hera spa entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e gli ulteriori nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso di terzi eventualmente necessari.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.